



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. 7512 /162.11.17/ Palermo, 10 aprile 2018 / Pos. Coll. e Coord. n.\_8°

All'Assessorato Regionale  
del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento Regionale  
dell'Ambiente  
SEDE

Risposta a richieste  
nn. 82841/29.11.2017 e 87702/21.12.2017.

OGGETTO : Richiesta parere su spese di esecuzione e spese legali per pignoramenti presso terzi.

1. Con le note di cui a margine, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente sulla natura delle spese legali accessorie al pagamento della sorte capitale nelle procedure di esecuzione, azionate a carico della Amministrazione regionale, parte processuale nella qualita' di terzo pignorato, in giudizi nei quali risulta debitore la societa' Biosphera SPA in liquidazione.

Esponde codesto ufficio che, per diverse e analoghe fattispecie, di cui si forniscono in copia taluni atti di riferimento, a seguito di Ordinanza di assegnazione pronunciata a carico della Regione Siciliana, n.q. di terzo pignorato, viene assegnata al creditore procedente sia la somma di cui alla sorte capitale del credito per il cui recupero agisce il creditore che le relative spese accessorie, qualificate, a seconda, come spese legali, giudiziarie, di esecuzione, etc.

A causa della suddetta assegnazione, sorgerebbe il dubbio in codesto Dipartimento che le spese accessorie alla sorte capitale, ".....debbano essere considerate come sorte capitale, quindi portate in detrazione del debito riconosciuto da questo Dipartimento a Biosphera SPA in liquidazione".

Rileva codesto ufficio che, posto il quesito "de quo" alla Ragioneria Generale della Regione, con nota n 75713 del 26/10/2017, la medesima, a mezzo nota 57866 del

21/11/2017 abbia risposto evidenziando "...che non rientra nelle competenze (della stessa) riscontrare il dubbio evidenziato".

Chiede, infine codesto Dipartimento, su quale capitolo imputare le spese di cui alla presente richiesta di parere, nella considerazione di quanto prevede l'intestazione del Cap. n 442505.

2. Al fine di rispondere ai quesiti posti, occorre premettere una breve riflessione sulla natura e gli effetti dell'ordinanza di assegnazione che viene adottata dal giudice della esecuzione, a norma degli articoli 548, 552 e 553 del Codice di Procedura Civile.

Come è stato ben puntualizzato dalla giurisprudenza ormai consolidata, anche di recente (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n 10912 del 5 maggio 2017), nell'espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito è un provvedimento giurisdizionale che ha la forza e l'efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi; inoltre, ha efficacia cogente fino a quando venga rimossa dal mondo giuridico e pertanto il creditore è legittimato ad eseguire l'adempimento dell'obbligazione in essa indicata. L'ordinanza può essere rimossa solo attraverso la sua impugnazione nelle forme e nei termini previsti dalla legge (cioè, a seconda dei casi, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art 615 CPC, oppure con opposizione agli atti esecutivi ex art 617 CPC).

L'ordinanza stessa pertanto costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato.

Il suddetto provvedimento di assegnazione da l'ordine di pagamento non soltanto della somma di cui alla sorte capitale di cui al credito che deve essere recuperato, ma anche di quelle altre spese "accessorie", se così potrebbe dirsi, che attengono alle spese di esecuzione, agli interessi legali come determinati dal giudice nella stessa ordinanza, alle spese di registrazioni degli atti emessi dal giudice ed a tutte le altre eventuali spese, come disposto dal giudice nello stesso provvedimento, il quale per la forma e la sostanza che riveste, costituisce un ordine incontestabile nei confronti del terzo pignorato, tranne naturalmente il caso della sua espressa impugnazione (cfr. quanto già richiamato sopra, ex artt. 615 e 617).

Anche il Giudice delle leggi (cfr. Sentenza n 368/2010 Corte Costituzionale), in sede di interpretazione dell'art 546 1° Comma CPC, secondo la novella introdotta dal Decreto Legge n 35 del 14 marzo 2005 come convertito con legge n 80 del 14 maggio 2005, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ex multis Sez Terza civile n 1688 del 23 gennaio 2009 e, stessa Sezione, n 26850 del 14 dicembre 2006) in base alla quale "Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere in executivis". Proprio a garanzia della piena soddisfazione del creditore, che comprende quindi anche le intere spese accessorie, la Corte ha ritenuto che ".....il creditore parzialmente insoddisfatto non vede pregiudicato il proprio diritto di accedere alla tutela giurisdizionale, sia perché potrà procedere ad un nuovo pignoramento presso terzi per la somma rimasta incapiente, sia perché potrà avvalersi di altre procedure esecutive ricorrendone gli estremi".



Pertanto, il pignoramento rende indisponibile tutta la somma dovuta dal terzo al debitore, la quale non si individua nella sola sorte capitale di cui al credito per la quale il creditore, ma anche in tutte le spese accessorie comprese nell'ordinanza, secondo il "dictum" del giudice dell'esecuzione.

3. Per quanto osservato, l'ordine del giudice di provvedere al pagamento, impone al terzo esecutato di pagare tutte le diverse somme, come quantificate e indicate nell'ordinanza( vedi in tal senso gli obblighi del terzo di cui all'art 546 CPC).

Le somme di cui alla sorte capitale delle ordinanze riguardanti la societa' in oggetto, una volta liquidate devono essere considerate come gia' erogate a Biosphera e, quindi, portate in detrazione dai complessivi oneri debitori alla stessa dovuti, secondo la convenzione o contratto vigente con la societa' medesima.

Con riguardo alle spese accessorie deve essere considerata la causa in base alla quale l'amministrazione regionale è tenuta a pagare anche queste. E tale causa si rintraccia non soltanto nel provvedimento del giudice di assegnazione ma anche e soprattutto nella responsabilita' della stessa societa' Biosphera che, non onorando i suoi obblighi giuridici con il/i soggetti suoi creditori, ha provocato l'esecuzione nei confronti della Regione Siciliana nella qualita' di terzo pignorato.

Orbene, il terzo pignorato non puo' sopportare tali spese che, seppure diverse dal credito quale sorte capitale per cui si agisce, risultano attinenti e strettamente collegate al credito principale, tranneche' non sia stato lo stesso terzo pignorato a dar luogo alle stesse (come, ad esempio, puo' considerarsi nel caso di interessi maturati per ritardo nel pagamento di quanto disposto con l'assegnazione ed il creditore precedente inizi un'altra, specifica azione per recuperare anche queste ulteriori somme, ipotesi espressamente affrontata nel parere di questo Ufficio n 257.99.11).

Pertanto, anche queste somme devono essere portate in detrazione del debito complessivo che l'amministrazione regionale ha per i suoi rapporti obbligatori con la societa' de qua. In senso diverso, ma inammissibile, lo stesso terzo dovrebbe sopportare tali spese accessorie, prelevandole dai propri fondi disponibili, ma non attribuendoli in detrazione al debito con Biosphera.

D'altronde, la stessa legge pone a garanzia delle ragioni del creditore esecutante la norma di cui all'art 546 CPC, ove si prevede che l'obbligo del terzo sulle somme dovute a seguito del pignoramento verso terzi riguarda "...l'importo del credito precettato aumentato della meta' "; tale ampliamento della somma dovuta dal terzo, oltre la sorte capitale, vuole appunto garantire la solvibilita' del soggetto terzo (trattasi di una "cessio pro solvendo" in favore dell'assegnatario, cfr parere suddetto n 257.99.11), tale da coprire anche le spese accessorie. In tal senso quindi si riconferma l'obbligo del terzo di liquidare tutto cio' che è previsto nella ordinanza di assegnazione, ben esposto e chiarito con il parere appena richiamato.

Quanto infine al quesito della imputazione nei pertinenti capitoli delle somme dovute a titolo di sorte capitale oppure di spese accessorie, si osserva che la risposta allo stesso potra' essere data solamente dal competente ramo di amministrazione regionale competente alla gestione del Bilancio e dei relativi Capitoli di Spesa e cioe' l'Assessorato dell'Economia. A questo, pertanto, occorrerà rivolgersi ponendo lo specifico quesito, atteso il suo profilo assolutamente e squisitamente contabile.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso di questo Ufficio.



\* \* \* \* \*

A termini dell'art 15 del Regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998 n 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si ricorda che in conformita' alla Circolare della Presidenza R. S. dell' 8 settembre 1998 , n 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potra' essere inserito nella banca dati di questo Ufficio Legale.

IL DIRIGENTE

POS VIII CONTENZIOSO

(avv. Antonio Lazzara )



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)

